

Audizione di Confprofessioni, Ing. Maria Pungetti, presso la 2^a Commissione “Giustizia” del Senato della Repubblica sui disegni di legge S. 683 e connessi recanti: “Disposizioni in materia di consulenti tecnici d’ufficio”

14 ottobre 2025

Onorevole Presidente, Onorevoli Senatori,

preliminarmente desideriamo esprimere il nostro ringraziamento per l’opportunità di esporre la visione dei professionisti italiani su un tema di certo interesse per la nostra Confederazione, ovvero quello della figura del consulente tecnico d’ufficio (CTU). La materia oggetto dei ddl 683, 1065, 1068 e 1076, infatti, coinvolge in maniera trasversale tutte le professioni rappresentate all’interno di Confprofessioni, toccando aspetti cruciali che riguardano la qualità della giustizia, l’efficienza dei processi e il ruolo insostituibile che i professionisti svolgono a supporto e a garanzia dell’autorità giudiziaria.

Pur accomunati dalla finalità generale di aggiornare e migliorare il sistema, i testi al Vostro esame, si differenziano significativamente per l’ambito di intervento: due disegni di legge (AS 683 e AS 1076) mirano alla revisione della disciplina della qualifica di CTU, prevedendo requisiti e modalità di accesso all’albo tenuto presso il Tribunale; mentre gli altri due disegni di legge (AS 1065 e AS 1068) affrontano la questione del compenso dei CTU, in termini di quantificazione e di modalità di erogazione.

Entrambi i profili affrontati – l’adeguata qualificazione dei CTU e la quantità e la modalità del compenso dei CTU – rivestono particolare rilievo per **l’efficienza e la credibilità dell’amministrazione della giustizia**. La figura del CTU, infatti, rappresenta un supporto tecnico-scientifico imprescindibile per il giudice, chiamato sempre più spesso a dirimere controversie che richiedono competenze specialistiche di elevato livello. La qualità e la tempestività dell’accertamento tecnico costituiscono elementi essenziali per garantire decisioni fondate e assicurare che vengano assunte in tempi adeguati, rafforzando la fiducia di cittadini e imprese nel sistema giudiziario.

In questa ottica, rileviamo che mentre i disegni di legge in tema di compenso prospettano – pur con taluni limiti che saranno evidenziati – soluzioni condivisibili e orientate a valorizzare l’apporto professionale del CTU, attraverso una più congrua remunerazione della prestazione; i ddl in tema di qualificazione introducono, invece, aggravii e rigidità procedurali che rischiano di tradursi in un indebito appesantimento dell’attività professionale e di pregiudicare la funzionalità e la celerità del processo.

In particolare, talune soluzioni prospettate appaiono tecnicamente discutibili, non solo perché aggravano l’accesso e l’esercizio dell’attività per i professionisti, ma anche perché non tengono pienamente conto del valore aggiunto che la competenza tecnica e l’esperienza

specialistica dei CTU apportano al processo. Piuttosto che introdurre barriere burocratiche o percorsi selettivi eccessivamente rigidi, l'obiettivo della riforma dovrebbe essere quello di favorire la formazione continua, la qualificazione professionale e il riconoscimento del ruolo del CTU, come parte integrante del sistema giustizia.

Fatta questa premessa generale e di contesto veniamo ora al commento puntuale dei provvedimenti al Vostro esame.

Ddl 683 e 1076: Istituzione di un corso base propedeutico all'iscrizione all'albo dei CTU

I due disegni di legge in oggetto introducono l'obbligo di frequentare un corso base propedeutico all'iscrizione all'albo dei CTU che, nel caso del ddl. 683, riguarda solamente i professionisti dell'area tecnica (geometri, architetti, ingegneri) mentre, nel ddl. 1076, riguarda tutte le categorie professionali (ordinistiche e non ordinistiche), con la sola eccezione delle professioni sanitarie che continueranno ad essere regolate da norme specifiche.

Si tratta di una proposta che, nelle intenzioni, mira a innalzare il livello di qualificazione degli iscritti, ma che nella pratica rischia di **appesantire inutilmente il percorso formativo professionale**, irrigidendo il sistema.

Oggi la **qualità della prestazione professionale è già assicurata da un sistema consolidato di aggiornamento e formazione continua**, previsto per la quasi totalità delle categorie professionali. Questo modello, che coinvolge università, ordini, associazioni professionali ed enti accreditati, **garantisce pluralismo formativo, qualità dell'offerta formativa e possibilità di aggiornare costantemente le proprie competenze**.

Imporre un ulteriore corso obbligatorio, con un gravoso impiego di tempo ed uno sforzo economico rilevante, rischia di rappresentare un ostacolo più che uno strumento di crescita. Peraltro, questa scelta appare in controtendenza rispetto alle politiche di semplificazione e di riduzione degli oneri burocratici richieste da anni dall'Unione Europea e dall'Autorità Antitrust. Tra l'altro, l'introduzione di un ulteriore onere formativo per i professionisti iscritti agli ordini risulta ancora più illogica o incoerente, considerando che l'accesso all'albo professionale richiede già l'ottenimento del titolo di studio necessario, il superamento dell'esame di stato e l'adempimento degli obblighi di formazione continua.

Una possibile alternativa, più equilibrata e coerente, potrebbe essere quella di destinare una parte dei crediti formativi obbligatori alle tematiche legate all'attività di consulente tecnico, in particolare agli aspetti giuridici e procedurali che caratterizzano l'ambiente processuale.

Un secondo elemento di criticità riguarda l'attribuzione della gestione dei corsi esclusivamente agli ordini professionali, in coordinamento con i tribunali. **Questa impostazione rischia di trasformare gli ordini in soggetti monopolisti dell'offerta formativa obbligatoria, in contrasto con i principi di libertà professionale e pluralismo che il nostro ordinamento tutela**. Gli ordini devono certamente continuare a svolgere il ruolo di garanzia della qualità e di certificazione della formazione, ma non possono essere gli unici soggetti abilitati alla sua organizzazione.

In questa prospettiva, riteniamo **essenziale rafforzare il riconoscimento dell'esperienza professionale quale elemento imprescindibile per lo svolgimento corretto ed efficace dell'attività di CTU**. L'esperienza maturata sul campo rappresenta infatti un patrimonio insostituibile: i liberi professionisti, quotidianamente impegnati nell'analisi e nella risoluzione di problematiche tecniche complesse, accrescono con ogni incarico le proprie competenze e la propria capacità di contribuire a procedure giudiziarie più corrette, fondate e rapide.

Per questo motivo è **fondamentale che le associazioni rappresentative delle professioni possano partecipare attivamente alla definizione e all'attuazione dei percorsi formativi**, mettendo a disposizione il proprio *know-how* e la conoscenza diretta delle dinamiche operative. Tale coinvolgimento consentirebbe di **orientare la formazione verso contenuti realmente utili e rispondenti alle esigenze del sistema giustizia**, rafforzando così il valore tecnico-scientifico della consulenza resa al giudice.

Anche la **durata prevista dei corsi**, pari a duecento ore in almeno dodici mesi alle quali si aggiunge l'obbligo di aggiornamento triennale, **appare eccessiva** e sproporzionata rispetto alle finalità perseguite. Peraltro, la scelta di porre interamente a carico dei candidati il costo dei corsi e degli aggiornamenti successivi rischia di rendere l'accesso all'albo più oneroso e meno attrattivo, in particolare per i giovani professionisti.

Va ricordato, inoltre, che il decreto ministeriale 4 agosto 2023, n. 109, già disciplina l'accesso e il mantenimento nell'albo dei consulenti tecnici, valorizzando proprio la formazione continua e l'esperienza professionale. L'introduzione di un corso propedeutico obbligatorio finirebbe quindi per sovrapporsi a una normativa già esistente e per introdurre elementi di incoerenza nel sistema.

Un'ultima considerazione riguarda il **requisito dell'esperienza professionale**. Il decreto ministeriale sopra richiamato richiede cinque anni di attività effettiva e continuativa per poter accedere all'albo, riconoscendo così il valore dell'esperienza pratica come elemento essenziale della competenza del CTU. Ridurre questo requisito, come previsto dal ddl AS 683, a soli tre anni di iscrizione all'albo professionale, rischia di indebolire questa garanzia e di spostare l'attenzione dal valore dell'esperienza reale a quello di una formazione teorica.

Ddl 1065 e 1068: modifiche in materia di liquidazione dei compensi dell'esperto o dello stimatore

Passando ai disegni di legge AS 1065 e AS 1068 in materia di liquidazione dei compensi, desideriamo esprimere il nostro apprezzamento per entrambe le iniziative. **Il riconoscimento della responsabilità solidale delle parti processuali nel pagamento dei compensi, con diritto di regresso interno, è una misura di grande importanza**. Essa consente di garantire al consulente tecnico tempi di pagamento certi e rapidi e valorizza il carattere pubblicistico della sua funzione. Questo intervento, inoltre, può contribuire a rendere più attrattiva l'assunzione degli incarichi da parte dei professionisti, che troppo spesso si trovano oggi a dover fronteggiare ritardi e incertezze nella riscossione dei propri compensi.

Parimenti positiva è la prospettata abrogazione – prevista dal **ddl n. 1065** – del terzo comma dell’articolo 161 del Codice di procedura civile, che lega oggi la remunerazione del consulente, nelle procedure esecutive, al ricavato della vendita dei beni, anziché sulla base del valore di stima e che, prima della vendita, non possano essere liquidati acconti in misura superiore al 50 per cento del compenso calcolato sul valore di stima.

Tale meccanismo, oltre a essere ingiusto perché dipendente da fattori estranei all’attività del CTU, ha spesso comportato una riduzione significativa dei compensi e un loro pagamento fortemente dilazionato nel tempo. **Riportare il parametro al valore di stima restituisce coerenza alla natura dell’incarico, che è un’obbligazione di mezzi e non di risultato, e riconosce la complessità e il valore professionale dell’attività svolta.**

Peraltro, come già segnalato in una precedente audizione sul tema, presso questa Commissione, da Assoingegneri – Associazione che fa parte di Confprofessioni e con la quale abbiamo condiviso le posizioni – attualmente il compenso del professionista incaricato di stimare un immobile in una procedura esecutiva può essere “ridotto” solo al termine della procedura stessa, che è estremamente lunga, protraendosi spesso per diversi anni prima che si arrivi alla vendita. Una volta indetta, la vendita può andare deserta ripetutamente, portando a un prezzo finale irrisorio a causa dei c.d. “giochi d’asta”. Inoltre, l’esecuzione forzata potrebbe addirittura essere dichiarata improcedibile e quindi estinta definitivamente e, di conseguenza, “estinto” anche il compenso residuo del professionista magari con la richiesta del rimborso dell’acconto percepito. È evidente che si tratta di una **reale riduzione degli onorari effettivi e di un significativo differimento dei termini di pagamento** che fra l’altro non tiene assolutamente conto delle attuali normative europee in materia di stime che impongono ricerche e verifiche da cui deriva un impegno per il professionista che non è neanche paragonabile alle precedenti prassi di stima di beni immobili. La modifica proposta, al contrario, **riconoscerebbe il giusto valore** non solo alla **competenza**, ma anche all’**indipendenza del CTU**, garantendogli la **corretta remunerazione** anche in virtù della natura pubblicistica degli incarichi.

In conclusione Confprofessioni condivide l’obiettivo di rafforzare il ruolo e il profilo professionale del consulente tecnico d’ufficio, ma ritiene fondamentale che esso debba essere perseguito attraverso strumenti proporzionati, coerenti e rispettosi della libertà professionale. La qualità del servizio reso dal professionista al sistema giustizia passa per la formazione continua, l’esperienza maturata sul campo e la collaborazione tra istituzioni, ordini professionali e mondo associativo, non attraverso ulteriori vincoli formativi e burocratici.

Al tempo stesso, le proposte di riforma della disciplina dei compensi rappresentano un passo decisivo per riconoscere la dignità professionale dei consulenti tecnici, garantendo tempi certi di pagamento e un’equa remunerazione del lavoro svolto.